



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Indennità di maternità, come si calcola?

Autore: Noemi Secci | 30/06/2017



*Calcolo dell'assegno pagato dall'Inps per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.*

Il **congedo di maternità**, conosciuto anche come **astensione obbligatoria** per maternità, o **aspettativa per maternità**, è un periodo di assenza dal lavoro retribuito e riconosciuto obbligatoriamente prima e dopo la nascita del bambino (o nei casi di adozione e affidamento), sia per le lavoratrici madri che, in alcuni casi particolari, per i padri lavoratori.

Durante questo periodo di **assenza obbligatoria** la lavoratrice dipendente riceve un trattamento economico direttamente dall'Inps, in sostituzione della normale retribuzione. L'indennità, nella generalità dei casi, è **integrata** dal datore di lavoro, secondo le previsioni del contratto collettivo applicato.

Hanno diritto all'**indennità di maternità**, ad ogni modo, non solo le dipendenti, ma anche le collaboratrici, le libere professioniste e le lavoratrici autonome: in questi casi, però, il calcolo dell'assegno segue regole differenti rispetto alle lavoratrici subordinate.

È importante sottolineare che il periodo di astensione obbligatoria per maternità costituisce un **diritto indisponibile**, cioè al quale la lavoratrice non può rinunciare, anche in assenza di controindicazioni mediche.

## Indennità di maternità: quanto dura?

Il periodo indennizzato di astensione obbligatoria per maternità dura complessivamente **5 mesi** e può essere fruito in due modalità diverse:

- per i **2 mesi precedenti** la data presunta del parto (ai quali si deve aggiungere l'eventuale periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto, se avvenuto oltre il termine) e i **3 mesi successivi** al parto;
- in alternativa, può essere fruito per il **mese precedente** alla data del parto e i **4 mesi successivi**; per poter usufruire di questa seconda modalità la lavoratrice deve ottenere un'attestazione medica in cui si specifica che la permanenza al lavoro non può provocare danni alla salute della madre o del nascituro.

## Indennità di maternità: a quanto

# ammonta

L'indennità di maternità erogata dall'Inps è pari, nella maggioranza delle ipotesi, all'**80%** della **retribuzione giornaliera**, riferita al periodo di paga mensile precedente a quello d'inizio del congedo. L'indennità comprende anche il rateo giornaliero di gratifica natalizia o **tredecimesima**, il rateo relativo alla **quattordicesima** (se prevista), nonché i ratei relativi ad ulteriori emolumenti come **premi**, maggiorazioni o **trattamenti accessori**, se erogati periodicamente.

La contrattazione collettiva può, poi, prevedere l'integrazione a carico del datore di lavoro, fino a raggiungere il **100%** dell'ordinaria retribuzione percepita in busta paga. A carico del datore di lavoro resta anche il pagamento di tutte le **festività** cadenti durante il periodo di maternità obbligatoria, per le operaie, e di quelle cadenti di **domenica**, per le impiegate.

## Indennità di maternità: come si calcola

Abbiamo detto che l'indennità di maternità corrisponde all'**80%** della **retribuzione media giornaliera**: ma come si calcola la retribuzione media giornaliera?

Innanzitutto, per trovare questa retribuzione media si deve far riferimento al mese lavorato prima della sospensione del rapporto di lavoro: secondo il Testo unico maternità-paternità **[1]**, difatti, la retribuzione media giornaliera a cui si fa riferimento per il calcolo dell'indennità di maternità è quella percepita nel periodo di **paga mensile** scaduto ed **immediatamente precedente** a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'**astensione obbligatoria**.

Il calcolo della retribuzione media giornaliera (**rmg**), relativamente all'indennità di **maternità**, è analogo a quello utilizzato per ricavare la retribuzione media giornaliera in caso di **malattia**: i criteri di determinazione della rmg variano comunque a seconda della categoria e, in alcuni casi, del particolare tipo di rapporto.

Nella generalità dei casi, la distinzione fondamentale riguarda le modalità di calcolo per **impiegati** e **operai**, dato che ai primi l'indennità è corrisposta per tutti i giorni di calendario (con la sola eccezione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica), mentre ai secondi non sono indennizzate le

domeniche e le festività.

## Indennità di maternità: calcolo per gli impiegati

In particolare, per gli impiegati:

- si considera la **retribuzione imponibile** del mese precedente a quello di inizio della malattia;
- si aggiungono i **ratei** delle **mensilità aggiuntive** e delle **altre voci** a carattere ricorrente non comprese nella retribuzione corrente mensile (maggiorazioni, indennità, etc.);
- il risultato di questa somma **diviso 30** dà la rmg.

Se il mese precedente non risulta interamente lavorato, si divide la retribuzione lorda relativa ai **giorni lavorati o retribuiti** per il **numero dei giorni** stessi (comprese le domeniche e le festività retribuite) e si aggiunge il **rateo** delle mensilità aggiuntive e delle altre voci diviso 30.

## Indennità di maternità: calcolo per gli operai

Per gli **operai retribuiti a ore** la rmg è data dalla somma dei seguenti elementi:

- **retribuzione lorda** del mese precedente (o delle 4 settimane precedenti) divisa per il **numero delle giornate** lavorate o retribuite (escluse quelle di malattia) del periodo; se le giornate lavorative della settimana sono 5 (**settimana corta**), il divisore va incrementato con l'aggiunta delle **seste giornate**: in pratica, si deve moltiplicare il numero delle giornate **per 1,2** prima di dividere la retribuzione lorda;
- **rateo giornaliero** delle mensilità aggiuntive e delle altre voci ricorrenti, ottenuto dividendo l'importo del **rateo mensile** per **25**.

Per gli operai con **retribuzione fissa mensile**, o mensilizzata, si può seguire una procedura alternativa:

- si divide la **retribuzione** del mese precedente per **26**, se interamente

lavorato;

- si aggiunge il **rateo giornaliero** di mensilità aggiuntive.

Se il mese precedente non è stato interamente lavorato o è **retribuito** solo in **parte**, si deve seguire la regola generale indicata per gli operai retribuiti a ore.

In ogni caso, secondo le previsioni del Testo unico maternità-paternità, se nel mese precedente si è lavorato per un **numero di ore inferiore** a quello previsto contrattualmente, per determinare la retribuzione di riferimento occorre:

- dividere il totale dei compensi percepiti nel mese per il numero di **ore di lavoro effettivo**;
- moltiplicare il risultato per le **ore contrattuali**.

## Note

[1] Artt. 22-23 D.lgs 151/2001.